

**Statuto della “Associazione Culturale “OR.S.S.A.
Approvato Assemblea Nazionale 23 Ottobre 2023**

Articolo 1.

DENOMINAZIONE -SEDE – DURATA

E' costituita l'Associazione Culturale denominata “OR.S.S.A.” con sede in Roma – 00185 Roma, Via Magenta 13. Sono soggetti fondatori OR.S.A. Trasporti, OR.S.A. Ferrovie; Autoferro T.P.L. OR.S.A. Marittimi; OR.S.A. S.A.V. , tutti aderenti alla Confederazione ORSA, che a seguire, nel presente statuto, saranno indicati come soggetti fondatori.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie.

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel regolamento attuativo.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà e di mutualità tra gli Associati e di tutela degli interessi sociali, lavorativi, post lavorativi e pensionistici degli Associati, con particolare riferimento al settore delle imprese dei trasporti pubblici e privati.

L'Associazione è un ente di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro e opera nel rispetto del Codice Civile, Libro Primo, Titolo Primo, Capi I, II e III, per quanto attinenti, del Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, Sezione Prima, per gli articoli ancora in vigore, relativi alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, Testo unico delle Imposte sui Redditi TUIR oltre che delle previsioni in materia di I.V.A., D.P.R. 633/1972, relative alle prestazioni degli enti non commerciali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 2

FINALITA'

Finalità dell'Associazione sono l'assistenza, tutela e salvaguardia degli interessi sociali, lavorativi, post lavorativi, pensionistici, e contributivi in particolare del settore delle imprese dei trasporti pubblici e privati.

I servizi e le attività svolte dall'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, rappresentano uno strumento di crescita dei Sindacati fondatori.

A tale scopo per una migliore e corretta informazione e conoscenza delle tematiche relative alle proprie finalità potrà:

- promuovere eventi, corsi, seminari, tavole rotonde, congressi, manifestazioni e qualsiasi iniziativa connessa alle finalità associative;

- svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione;
- realizzare attività di divulgazione di pubblicazioni in genere e di opere scientifiche in particolare connesse al settore del trasporto pubblico e privato e dei temi di interesse degli associati;
- provvedere a pubblicazioni sull'attività svolta dall'Associazione,
- produrre materiali video e multimediali inerenti all'attività stessa, produrre materiali didattici anche via web;
- favorire, promuovere e gestire centri di servizio per l'assistenza amministrativa, contabile, del lavoro, fiscale, contrattuale e legale a favore degli Associati, anche stipulando convenzioni con Professionisti delle diverse aree interessate;
- promuovere, ove ne sussistano i requisiti di legge, la costituzione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), in attuazione della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive integrazioni e modificazioni e servizi di Patronato ovvero stipulare convenzioni con C.A.F./Patronati già autorizzati, al fine di prestare la relativa assistenza a favore degli Associati, dei loro familiari ed eventualmente di terzi;
- promuovere strumenti di formazione per lavoratori di aziende o settori in crisi, al fine di favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro o la ricerca di una nuova attività lavorativa, nel rispetto delle procedure e dei vincoli di legge;
- promuovere strumenti di integrazione dell'assegno di quiescenza, anche attraverso forme assicurative, di concerto con le idonee strutture preposte;
- contribuire a diffondere tra gli Associati la cultura dei procedimenti interni di sicurezza ambientale e nel luogo di lavoro, di uso dell'informatica e telematica e di ogni altra innovazione tecnologica atta a razionalizzare la gestione e la conduzione delle attività lavorative e post lavorative, delle norme sulla tutela dei dati personali nel rispetto del regolamento Europeo 2016/679 - GDPR;
- progettare e coordinare, in collaborazione con le idonee strutture preposte, servizi ricreativi e dopolavoristici in ambito culturale, turistico e sportivo. Con riferimento alle citate attività istituzionali l'Associazione potrà collaborare con ogni altro soggetto che svolge attività complementari, di assistenza, di supporto o di servizio, che comunque perseguono finalità analoghe o affini alle proprie

L'Associazione, con deliberazione a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto del Consiglio Direttivo, potrà, inoltre, promuovere, aderire e partecipare ad altre Istituzioni, pubbliche e private, con attività compatibili e funzionali, per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione, con deliberazione con maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto del Consiglio Direttivo, può estendere la propria attività ad altri settori di interventi compatibili con le finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione, previa deliberazione unanime degli aventi diritto del Consiglio Direttivo, potrà contrarre mutui, prestiti, partecipare a gare finanziate con fondi europei, nazionali e regionali, richiedere e ottenere contributi da soggetti pubblici e privati, accettare liberalità, sia mobili che immobili, potrà porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione dello stesso.

Inoltre, a maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio con riferimento agli scopi istituzionali potrà, in generale, avvalersi del supporto di professionisti, Enti ed Organismi specializzati, Società ed Istituti Universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Articolo 3

SOCI

Possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che per la loro attività abbiano interesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione e ne accettino espressamente lo Statuto e il Regolamento attuativo.

I Soci fondatori sono membri di diritto negli organismi dell'Associazione in qualità di Soci promotori

Soci si distinguono in:

Soci promotori; Soci ordinari; Soci Onorari, Soci frequentatori, Soci sostenitori.

Sono Soci promotori i Responsabili rappresentanti dei soggetti fondatori.

Sono Soci Ordinari, tutti gli iscritti ai soggetti fondatori e quelli di altre Associazioni che faranno richiesta di adesione ad OR.S.S.A., purché quest'ultima sia approvata a seguito di specifica delibera con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso il voto del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione del Socio o di un'Associazione Sindacale/culturale, è insindacabile.

La quota associativa, è stabilita dal Consiglio Direttivo così come indicata nel regolamento e sarà differenziata rispetto alla qualità del socio.

Per i soci ordinari-detta quota, può essere versata a favore di OR.S.S.A. dall'iscritto o, a suo nome, dalle Associazioni ad essa aderenti purché non sia pervenuto parere contrario dallo stesso.

Sono soci onorari tutti gli iscritti che hanno ricoperto incarichi nazionali/territoriali nell'ambito soci fondatori ovvero coloro che ne hanno promosso la connessa attività sindacale.

Sono soci frequentatori tutte le persone che intendono aderire singolarmente e che non possono

associarsi ad uno dei soci fondatori. Per questi l'adesione è possibile attraverso l'iscrizione e il pagamento della tessera annuale dell'importo stabilito.

Sono soci sostenitori tutte le persone che pur avendo le caratteristiche per farlo non sono associati a nessuno dei soggetti fondatori. Per questi l'adesione è possibile attraverso l'iscrizione e il pagamento della tessera annuale dell'importo stabilito.

Nel rispetto delle previsioni del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, Sezione Prima, art. 2, comma 4, lettera c), che prescrive la disciplina uniforme del rapporto associativo, tutti i Soci (Ordinari – Onorari - Frequentatori – Sostenitori) hanno gli stessi diritti e fruiscono, in pari misura, dei servizi dell'associazione

L'adesione comporta la piena condivisione e osservanza dello Statuto e del Regolamento inoltre sono tenuti ad osservare lo Statuto e il Regolamento oltre alle deliberazioni adottate in conformità ai documenti stessi.

ART. 4

RECESSO- ESCLUSIONE NON ACCETTAZIONE SOCIO

La risoluzione del rapporto associativo avviene:

- per recesso del socio da inviare al Consiglio Direttivo anche tramite il Comitato territoriale;
- per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno i 4/5 dei Soci ordinari ed a maggioranza dei Soci intervenuti;
- per esclusione dell'associato a seguito di mancato versamento delle quote annuali, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti;
- per incompatibilità o per indegnità acclarata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3.

In caso di recesso o di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non può essere chiesta la divisione del patrimonio dell'Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.

Articolo 5

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote dei Soci secondo le modalità e la misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi volontari, lasciti, donazioni, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad essi;

- dai contributi riconosciuti dagli Associati a fronte di servizi associativi messi di volta in volta a disposizione degli associati;
- da ogni accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri;
- da qualsiasi contributo concesso da enti pubblici e privati;
- da proventi di attività istituzionale dell'Associazione.

I beni esistenti alla data di scioglimento dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Assemblea, dopo effettuate le operazioni di liquidazione ed estinte tutte le passività, sono devolute a favore di Enti che perseguono analoghe finalità o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90 della legge 22 dicembre 1996, n. 662.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali.

In ragione di quanto sopra nei rendiconti finanziari ed economici non potranno essere esposti utili da ripartire agli Associati bensì soltanto eventuali avanzi o disavanzi di gestione che saranno riportati a nuovo nell'esercizio successivo.

Articolo 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Regionale
- il Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione per le mansioni da loro svolte relative alle suddette cariche.

Al fine di ridurre al minimo i costi di gestione le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Regionale si possono svolgere in modalità telematica purché sia consentito a tutti i partecipanti di partecipare da luoghi diversi, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di strumenti o piattaforme residenti nel Web, che permettano la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il collegamento in remoto del partecipante non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla chiamata dalla propria postazione, nel rispetto delle norme in materia di privacy e Regolamento Europeo 2016/679. A tal fine:

a) l'intervenuto dovrà usare cuffie e non audio in viva voce. b) dovrà rispettare l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali eventualmente oggetto della discussione. Per le modalità e i requisiti formali di validità delle riunioni restano valide le previsioni statutarie delle adunanze ordinarie,

Articolo7 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci promotori, ordinari, onorari e frequentatori, in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio; nessun socio può essere portatore di più di 2 deleghe

I Soci promotori sono membri permanenti di diritto dell'Assemblea Nazionale. I Delegati Regionali, in rappresentanza dei Comitati regionali sono membri di diritto dell'Assemblea e sono eletti annualmente dall'Assemblea regionale in rappresentanza della stessa. A Tale scopo tre mesi prima della scadenza del mandato il Presidente dell'Associazione comunicherà a ciascun Comitato regionale la ripartizione dei delegati attribuiti, in funzione agli iscritti, individuati dal libro dei soci, di ciascuna regione, con il sistema di calcolo proporzionale e dei maggiori resti di un Delegato ogni 500 iscritti o frazione di 500. Sulla scorta del numero dei delegati comunicato, ciascun Comitato regionale provvederà in tempo utile alla elezione dei suddetti rispettivi delegati e di un numero eguale di supplenti in ordine di preferenza utile ad eventuali sostituzioni per impedimento o recesso.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione della relazione amministrativa annuale sulle attività sociali,

L'Assemblea può essere convocata:

- su iniziativa del Presidente;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno un terzo dei soci con lettera scritta al Presidente. La partecipazione alle riunioni dell'assemblea non dà diritto a rimborsi spesa.

La convocazione dell'Assemblea avverrà, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, nelle sedi secondarie o sul sito Internet se esistenti.

È facoltà del Presidente supportare la convocazione mediante raccomandata A.R., telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica direttamente all'indirizzo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un Segretario nominato all'inizio della riunione. Ogni riunione dell'Assemblea verrà verbalizzata dal Segretario, trascritta nel

registro dei verbali delle Assemblee e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Nell'impossibilità di intervenire il Presidente delega a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo

L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, delibera, verificata la presenza di almeno il 10% dei voti aventi diritto all'Assise - comprendendo nel calcolo anche quelli rappresentati dai delegati (voto 500 o frazione) - con la maggioranza degli intervenuti qualunque sia il numero di essi.

L'assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di non meno dei 2/3 dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

- sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva con la maggioranza semplice dei presenti il rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale liquidazione del fondo comune con la maggioranza di non meno di tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo salvo quanto disposto al successivo Articolo 8.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può istituire rappresentanze e sedi secondarie dell'Associazione.

In Assemblea il voto del delegato regionale, democraticamente eletto all'interno del Comitato regionale, rappresenta il voto di 500 soci o frazione di 500.

Le elezioni avvengono con voto palese, o se richiesto da almeno un terzo dei presenti e approvato dal Presidente, con voto a scrutinio segreto-

,

Articolo 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Soci promotori sono membri permanenti di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

- Sono, altresì, membri del Consiglio Direttivo i Coordinatori Regionali OR.S.S.A. I soci fondatori e le corrispondenti strutture territoriali propongono rispettivamente al Consiglio Direttivo ed al Comitato Regionale il Presidente ed il coordinatore Regionale individuati tra i soci ordinari - onorari. Il Presidente del Consiglio Direttivo ed i Coordinatori del Comitato Regionale restano in carica per un quadriennio.
- Altri membri del Consiglio, fino a un massimo di 2, sono eletti dall'Assemblea tra i Soci e

rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma ogni 4 mesi, su convocazione del Presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura e con preavviso di almeno dieci giorni. Con le stesse modalità e in occasione di eventi o casi particolari il Consiglio Direttivo può autoconvocarsi su richiesta di almeno il 50% dei suoi componenti.
- In caso di sua assenza il Presidente delega a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo.
- La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non dà luogo a gettoni di presenza. Può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, eventualmente e caso per caso, il solo rimborso delle spese vive e documentate, sostenute da membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento di specifici incarichi ad essi affidati o compensi per attività professionali rese nel corso di eventi o manifestazioni organizzate ai fini associativi.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; e si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo determina le quote annuali dei soci;–esamina e approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo predisposti dal Presidente del Consiglio Direttivo che saranno presentati all'Assemblea dei soci.
- Infine controlla che i collegati adempimenti civili e fiscali siano effettuati a norma di legge.
- Il Consiglio Direttivo approva il regolamento interno della Associazione, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo delibera sui criteri e sui temi generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione, così come proposte dal Presidente del Consiglio;
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, salvi quelli riservati all'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo delibera, in caso di particolari situazioni, la delega a membri del Consiglio Direttivo per affrontare eventuali criticità amministrative e/o gestionali e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio Direttivo, convocati dal Presidente e non presenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti e potranno essere sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione, d'accordo tra Presidente e Consiglieri in carica. In caso di Soci promotori l'indicazione del sostituto sarà data dall'Associazione Sindacale di riferimento.

In caso di decadenza dalla carica di uno dei membri permanenti di diritto, il Consiglio Direttivo può provvedere, in via provvisoria e fino alla sostituzione del Membro, alla cooptazione di un sostituto. Detta nomina provvisoria decade all'atto di insediamento del Membro di diritto.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei membri non permanenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede, in via provvisoria e fino all'elezione del nuovo Membro, alla cooptazione di un sostituto, che sia disponibile e che abbia accettato l'incarico.

Detta nomina provvisoria decade all'atto di insediamento del Membro eletto dall'Assemblea.

Ogni riunione del Consiglio verrà verbalizzata dal Segretario, trascritta nel registro dei verbali del Consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 COMITATO REGIONALE

Il Comitato regionale è composto dai soci iscritti di ciascuna regione.

E' presieduto dal Coordinatore Regionale di OR.S.S.A.

Compiti:

- elegge, a maggioranza dei presenti, il Coordinatore Regionale su proposta, dei responsabili territoriali dei soci fondatori, con le modalità di cui al precedente art.8 – comma 1.
- esamina discute ed approva, iniziative e nuovi servizi per i soci, compatibili con la missione dell'Associazione;
- elegge il/i Delegati Regionali di spettanza con il voto favorevole a maggioranza dei soci regionali presenti. In caso di elezione di più delegati regionali, con votazione unica, risultano eletti quelli che hanno ottenuto più preferenze.

È compito del Coordinatore Regionale dare esecuzione alle iniziative/servizi ai soci, offerte ai soci dall'Associazione e rendicontare annualmente al Consiglio Direttivo i prelievi autorizzati dal fondo comune.

Articolo 10 IL PRESIDENTE

Viene eletto, a maggioranza dei presenti, dai componenti permanenti del Consiglio Direttivo su proposta dei soci fondatori secondo i criteri stabiliti dal precedente art.8.

In tale funzione il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; a Lui è delegata dal Consiglio Direttivo la firma sociale e l'ordinaria amministrazione; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; firma tutti gli atti ufficiali relativi all'Associazione; è

responsabile dell'ordinaria tenuta dei libri sociali, cura la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo, corredato di opportune note e viene integrato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, in aderenza ai collegati adempimenti civilistici e fiscali;

propone al Consiglio Direttivo il regolamento interno/amministrativo della Associazione; sovrintende e relaziona al Consiglio Direttivo in merito ai criteri e ai temi generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione.

In casi eccezionali al Presidente possono essere delegati con parere dei 4/5 del Consiglio Direttivo i poteri di straordinaria amministrazione.

Articolo 11

SPESE

Alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti sul fondo comune.

Articolo 12

ESERCIZI FINANZIARI – BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo.

A tal fine detti documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, l'Associazione si obbliga al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o diversa distribuzione siano dovute per legge.

Articolo 13

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dal vigente Statuto e dal Regolamento interno è da richiamare l'osservanza delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile, Libro Primo, Titolo Primo, Capi I, II e III, per quanto attinenti, al Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, Sezione Prima, per gli articoli ancora in vigore, relativi alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, all'art. 148 del D.P.R. 917/86, Testo unico delle Imposte sui Redditi TUIR, oltre che alle previsioni in

materia di I.V.A., D.P.R. 633/1972, relative alle prestazioni degli enti non commerciali, ove applicabili.

Articolo 14 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo

amministrativo dell'Associazione. Esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore.

E' composto da cinque membri, tre effettivi che tra loro nominano il Presidente, e due supplenti.

Essi sono eletti - dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci Fondatori, e non sono revocabili nell'arco del mandato quadriennale.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organo è approntato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'Associazione. sia a livello nazionale sia a livello territoriale ne rivestire lo stesso incarico all'interno dell'eventuale organizzazione sindacale di provenienza.

Articolo 15 Collegio dei Proviviri

L'attività del Collegio è svolta per le materie riguardanti le violazioni dello Statuto e delle norme che regolano la vita dell'associazione.

La titolarità di competenza viene svolta dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Regionale.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi l'organo di Appello per le materie (e controversie) territoriali.